



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 - Ufficio Ambiente -

Prot.n. 1594 **08 LUG. 2019**
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1404 del 08 LUG. 2019

Numero progressivo di settore 106 del 04 LUG. 2019

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgsn. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica ambientale (AUA) alla Ditta "GREENSWITCH S.r.l." per lo stabilimento per la produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e di trasformazione Glicerina ubicato in località Macchia - Zona Industriale, nel Comune di Ferrandina (MT).
 Modifica e aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 848 del 12/06/2017.

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, il 04 LUG. 2019

L'Istruttore
 P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Il Responsabile dell'Ufficio
 Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Dirigente
 Dott. Salvatore Vito VALENTINO

Salvatore Vito Valentino

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0010566 del 26/02/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 3150 del 26/02/2019) con la quale la Ditta "GREENSWITCH S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa alla modifica dello stabilimento per la produzione di Olio di Sola Epossidato (ESO) e di trasformazione Glicerina ubicato in località Macchia - Zona Industriale, nel Comune di Ferrandina (MT), con conseguente aggiornamento della precedentemente A.U.A. di cui alla D.D. n. 848 del 12/06/2017, corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla stessa Ditta "GREENSWITCH S.r.l.", pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0020794 del 15/04/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 6265 del 15/04/2019);

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla stessa Ditta "GREENSWITCH S.r.l.", pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0020795 del 15/04/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 6266 del 15/04/2019);

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che per quanto attiene la matrice acustica, per effetto della sopra citata modifica, la Ditta ha presentato la Valutazione previsionale di impatto acustico, ove si rileva che il livello di inquinamento acustico, derivante dalle attività che si eserciterà, rispetterà i limiti acustici applicabili alla zona interessata, appartenente alla Classe V - *Areeprevalentemente industriali, secondo la Legge quadro n. 447/95 e il D.P.C.M. 14 novembre 1997*;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012", che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/06, autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. n. 447/95;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;

- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n.128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all'art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento e che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i." all'art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di modifica dell'impianto, in particolare sulle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento della Ditta "GREENSWITCH S.r.l.", sulla base delle seguenti considerazioni:

- il progetto della società "GREENSWITCH S.r.l." prevede la produzione e vendita di prodotti derivati prevalentemente da materie prime vegetali e rinnovabili (green chemistry), plastificanti per compounds di PVC e come co-stabilizzanti e scivolanti; in particolare olii di origine vegetale quale quello di Soia epossidato in batch, al quale si aggiunge il nuovo processo di distillazione della glicerina grezza demetanollizzata con titolo in glicerolo > del 98%;
- la società "GREENSWITCH S.r.l." è già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 848 del 12/06/2017 per due titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fiume Basento), come da tab. n° 3, D.Lgs. n° 152/06 - prima colonna - di acque reflue industriali ed acque meteoriche, previo trattamento in impianto dedicato;
 - autorizzazione di n° 2 condotti di emissione, E1 che convoglia il flusso emissivo dell'impianto per la produzione di Olio di Soia epossidato (ESO) ed E4 associato al bruciatore della caldaia BONO da 9,3 KW per la produzione di vapore di processo;
- con nota pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078 prot. REP-PROV-MT/MT-SUPRO/0020795 del 15/04/2019, acquisita al prot. prov.le n. 6266 del 15/04/2019, la Greenswitch inviava un'integrazione sui parametri fluidodinamici del condotto E1 ed introduceva nella scheda tecnica di tale condotto il Metanolo come possibile inquinante dovuto al nuovo contributo emissivo dell'impianto di distillazione della glicerina;
- con nota del 10/06/2019, acquisita al prot. prov.le n. 9796 del 11/06/2019, la Greenswitch inviava la rettifica delle dimensioni del condotto di emissione E1, il quale a seguito di verifica puntuale, risulta avere un diametro di 300 mm e non 400 mm come erroneamente riportato nella richiesta di AUA;
- preso atto che si aggiungerà all'attuale assetto del ciclo di produzione un settore che purificherà la glicerina grezza distillandola; essa giungerà allo stabilimento già demetanollizzata e sarà convertita in glicerina tecnica e/o farmaceutica con titolo in glicerolo > del 98%;
- con l'attivazione dell'impianto dedicato alla purificazione della Glicerina grezza, le emissioni generate come esalazioni di vapore o, eventualmente, come tracce di Metanolo estratte dalla sua distillazione, saranno convogliate come contributo emissivo aggiuntivo al condotto E1 nel quale confluiscono gli inquinanti del processo ESO e che ha un diametro sufficiente a poter accogliere anche tale contributo;
- il condotto E4 continuerà a convogliare i fumi di combustione del nuovo bruciatore del generatore di vapore di processo Luzi da 6,2 MW a servizio dell'impianto di produzione di olio di Soia epossidato (ESO), in sostituzione della caldaia BONO da 9,3 KW;
- sarà avviato un nuovo condotto che assumerà la sigla E4 bis che riceverà i fumi di combustione della caldaia ad olio diatermico BONO da 2,9 MW e destinata alla raffinazione della glicerina.
- ritenuto di poter prescrivere l'autocontrollo per il condotto E1 con una *periodicità semestrale* piuttosto che trimestrale, considerati gli esiti delle analisi, l'efficienza di abbattimento del sistema Wet Scrubber che serve l'effluente del condotto ed in mancanza di indicazioni specifiche per l'inquinante considerato nell'Allegato 1 - tabella periodicità - della D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 per un sistema di questo tipo.
- ritenuto che il livello di pericolosità delle concentrazioni di Metanolo disperse nell'aria come concentrazione di soglia media TLV-TWA fornita dal D.Lgs. n°81/08 e pari a 260 mg/m³ sia troppo ampio e richiamata la D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 che, nel suo ALLEGATO I, al punto 1 (valori limite di emissione), seconda voce, prevede la...*comparazione con quanto previsto per lo stesso inquinante dalle altre Regioni*, si adotta come limite massimo per le eventuali tracce di Metanolo nella glicerina grezza la soglia di odorabilità, pari a 33 ppm (43,23 mg/Nm³), indicata dalla Legge Regionale 16 aprile 2015 n° 23 della Regione Puglia.
- le modifiche dello stabilimento della Ditta "GREENSWITCH" risultano sostanziali, come definito dall'art. 269 c.8 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), in quanto comportano un aumento del flusso di massa ed una variazione delle condizioni di convogliabilità degli inquinanti in atmosfera;
- la modifica di che trattasi si configura quale modifica dello stabilimento e come tale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in

atmosfera;

- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) risultano esaustive;
- ai fini della Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n.59/2013 e all'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) per la quale è stato individuato come partecipante il solo Comune territorialmente interessato, non si è reso necessario procedere a convocare detta Conferenza in quanto il Comune di Ferrandina, nella sua qualità di soggetto competente in materia, con nota prot. G.0009436/2019 del 19/04/2019 (acquisita al prot. prov.le n. 6693 del 19/04/2019), relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed al nulla osta per la previsione di impatto acustico, ha espresso **parere favorevole** per le attività in argomento, ai sensi del Regio Decreto 1265/1934, fermo restando che le emissioni prodotte dalla stessa attività, rientrino nei limiti di accettabilità definiti dalla legislazione vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'ufficio, facente parte integrante della presente determinazione;
- viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dello stabilimento modificato debba intercorrere al massimo un mese;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento e rinnovo del provvedimento A.U.A. a favore della società "GREENSWITCH S.r.l.", sulla base di quanto emerso dagli esiti dell'istruttoria e dei pareri acquisiti, sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 848 del 12/06/2017, attesa la sostanzialità della modifica prospettata, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n.59/2013:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della società "GREENSWITCH S.r.l.", relativa allo stabilimento per la produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e di trasformazione Glicerina sito in località Macchia - Zona Industriale nel Comune di Ferrandina (MT), per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 848 del 12/06/2017 alla società "GREENSWITCH S.r.l.";
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE METEORICHE** -
 - attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento e delle acque meteoriche di piazzale, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 - scarico corpo recettore (fiume Basento) - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;

- effettuare ogni tre mesi per il periodo transitorio di sei mesi o in occasione del primo evento meteorico le analisi chimico-fisiche delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, con prelievo da parte di tecnici di un laboratorio accreditato, relativamente ai parametri di cui Ta.3 All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Copia di dette analisi devono essere inviate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -;
- la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n.0835/306361) all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
- effettuare, per i successivi controlli, con periodicità semestrale, analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- di condottare, appena ripristinate le condizioni infrastrutturali citate nella nota prot. AROP 33 del 26 maggio 2017 di Tecnoparco, tutti gli scarichi di acque reflue industriali, presso gli impianti esistenti, dandone comunicazione alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente;

b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - EMISSIONI IN ATMOSFERA-

- a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata;
- b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell'Allegato VI alla Parte V del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) nonché nel D.M. 25/8/2000;
- c) eventuali variazioni della concentrazione di ciascun inquinante, che comunque non superino il valore limite autorizzato riportato nella allegata tabella, devono essere tali da non far superare il valore del flusso di massa calcolato dal prodotto della portata per il limite di concentrazione;
- d) i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- e) predisporre che l'ubicazione e la quota degli scarichi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del loro flusso allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;
- f) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Ferrandina (MT), territorialmente interessati, la data fissata per l'avviamento dello stabilimento modificato almeno quindici giorni prima. Il termine ultimo per la messa a regime dello stabilimento modificato è di un mese a partire dalla data fissata per l'avviamento.
- g) effettuare, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime dello stabilimento modificato, due determinazioni, con intervallo di cinque giorni l'una dall'altra, delle emissioni siglate E1, E4 e E4bis, dichiarate dalla Ditta "GREENSWITCH Srl" e riportate nella tabella riassuntiva di seguito riportata;
- h) comunicare, con immediatezza, alla Regione, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui al punto g);
- i) effettuare i controlli analitici successivi a quelli previsti al punto g) con periodicità pari a mesi sei (6) per il punto di emissione E1 e mesi dodici (12) per i punti di emissione E4 ed E4bis;
- j) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;
- k) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici giorni prima;
- l) comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui al punto i) e j);

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta : GREENSWITCH Srl

localizzazione: Macchia - Zona Industriale - FERRANDINA (MT)

Tipo di attività: Produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e raffinazione della Glicerina

PUNTI DI EMISSIONE	IMPIANTO	CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO			INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata massima autorizzata (Nm ³ /h)	Altezza (m)	Diametro esterno mm		Conc.ne mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Olio di Soia epossidato + Distillazione glicerina	650	20	300	S.O.V. come C.O.T.	50	32,5	Decisioni C.R.I.A. seduta del 22/09/2003
					Acido formico HCOOH	20	13	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Tab. D, Parte II, Classe II - D.Lgs. n.152/2006
					Vapori alcalini di NaOH	300	195	Benchè non presente nei parametri considerati dal D.Lgs. n° 152/2006, si valuta tale limite in base stabilito dall'All. I del Punto I, comma 1b) della D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 (riferimenti ad impianti similari).
					Metanolo CH ₃ OH	43,23	28	Valore limite riferito a quanto detta l'Allegato I al punto 1, lettera 1b) della D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
E4 Caldaie LUZI 6,2 KW	Distillazione glicerina	15.250	10	775	Ossidi di azoto NO _x	280	4.270	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Parte III, Punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) D.Lgs. n° 152/2006, decurtato del 20% secondo criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n.3340/1999. Si prevede tale limite solo se si utilizza combustibile METANO, il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di OSSIGENO nell'effluente gassoso del 3%.
E4 bis Caldaia BONO 2,9 KW	Olio di Soia epossidato	15.250	10	775	Ossidi di azoto NO _x	280	4.270	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Parte III, Punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) D.Lgs. n° 152/2006, decurtato del 20% secondo criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n.3340/1999. Si prevede tale limite solo se si utilizza combustibile METANO, il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di OSSIGENO nell'effluente gassoso del 3%.

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**

- sia rispettato in fase di esercizio quanto valutato dal Tecnico Competente in Acustica nel documento di valutazione sull'impatto acustico presentato in allegato alla richiesta di AUA;
- di effettuare le misurazioni fonometriche entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dello stabilimento modificato, le successive misurazioni dovranno avere cadenza biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico - in tempo utile, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
- nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni dalla sua adozione (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 11) **di dare inoltre atto che la presente determinazione:**
 - deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
 - diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on – line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
 - deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il

08 LUG. 2019

_____ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, **08 LUG. 2019**

L'Incaricato



Visto: Il Segretario Generale
